

ACCESSO AGLI ATTI

in materia di

**URBANISTICA ED EDILIZIA
DEMANIO E PATRIMONIO PUBBLICO
ESPROPRIAZIONE PER P.U.**

raccolta di giurisprudenza 2009-2013

ACCESSO AGLI ATTI

in materia di

**URBANISTICA ED EDILIZIA
DEMANIO E PATRIMONIO PUBBLICO
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ**

raccolta di giurisprudenza **2009-2013**



Abstract: la presente opera è una raccolta, organizzata in una tassonomia tematica, di massime giurisprudenziali (denominate 'sintesi') in materia di ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI da parte degli interessati nell'ambito del governo del territorio (urbanistica ed edilizia, espropriazione per pubblica utilità, demanio e patrimonio pubblico), elaborate dalla redazione delle riviste giuridiche Esproprioonline.it, Urbium.it, Patrimoniopubblico.it, tratte da pronunce recensite dalla medesima rivista appartenenti agli anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. Alle massime seguono gli estratti pertinenti delle pronunce a cui si riferiscono.

Disclaimer: pur compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare che le massime siano elaborate con la cura necessaria, si avverte che errori, inesattezze, ambiguità od omissioni sono sempre possibili. Con riguardo a ciò, l'editore e il curatore si esimono da ogni responsabilità, invitando l'utente a verificare in ogni caso la massima di interesse con il contenuto della relativa sentenza.

Copyright © 2014 Exeo S.r.l.. Tutti i diritti riservati. Le massime/sintesi, quando costituiscono una rielaborazione delle pronunce da cui sono tratte, sono opera protetta dal diritto di autore e possono essere utilizzate solo citando la fonte e per fini non commerciali. La classificazione delle massime costituisce parimenti opera protetta dal diritto di autore, di cui nessun uso è consentito. Sono consentite esclusivamente citazioni a titolo di cronaca, studio, critica, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, accompagnate dalla menzione della fonte. È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione scritta dell'editore. È consentita la stampa ad esclusivo uso personale dell'utilizzatore, e comunque mai a scopo commerciale. Licenza d'uso: **il presente prodotto può essere utilizzato esclusivamente dalla persona fisica acquirente e dai suoi stretti collaboratori professionali, o da un singolo destinatario in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica. Ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque, totale o parziale, è vietata senza il consenso scritto dell'editore.**

Edizione: maggio 2014 - collana: OSSERVATORIO DI GIURISPRUDENZA, a cura di Paolo Loro, direttore del network giuridico e professionale www.territorio.it e direttore scientifico della rivista giuridica telematica www.esproprioonline.it - materia: governo del territorio - tipologia: repertori - formato: digitale, pdf - dimensione: A4 - ISBN: 978-88-6907-028-0 - codice: JRE92 - nic: 180 - prezzo: € 15,00 - Editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200/2007 DUNS 339162698 c.s.i.v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova - sede operativa via Dante Alighieri 6 int. 1 35028 Piove di Sacco (PD) info@exeo.it. Luogo di elaborazione: sede operativa.

SOMMARIO

[PROCEDURA](#)

[ACCESSO AGLI ATTI](#)

[ABUSI EDILIZI](#)

[ACCESSO AMBIENTALE](#)

[ART. 43 DPR 327/2001](#)

[ATTI DI PIANIFICAZIONE](#)

[AUTOSTRADE](#)

[CASI DI ESCLUSIONE](#)

[CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE](#)

[CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> ALLEGATI DELLA CONCESSIONE](#)

[CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> SUPERFICIE](#)

[CONDIZIONI](#)

[CONSIGLIERI COMUNALI E PROVINCIALI](#)

[COSTI](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO MILITARE](#)

[DEMANIO IDRICO](#)

[DEMANIO MARITTIMO --> PLANIMETRIE](#)

[DIRITTO SOGGETTIVO](#)

[ESPOSTI E DENUNCE](#)

[FINALITÀ](#)

[INTERESSE](#)

[ISTANZA](#)

[ISTANZA --> CARATTERE EMULATIVO](#)

[ISTANZA --> ELABORAZIONE DATI](#)

[ISTANZA --> GENERICITÀ](#)

[ISTANZA --> REITERATA ISTANZA](#)

[ISTANZA --> VISIONE INTEGRALE DEL FASCICOLO](#)

[MODALITÀ](#)

[NATURA](#)

[OCCUPAZIONE DE FACTO](#)

[OPPOSIZIONE ALL'OSTENSIONE](#)

[PRINCIPIO GENERALE](#)

[PROCEDURA DI ALIENAZIONE](#)

[SERVIZIO IDRICO](#)

[SOGGETTI](#)

[SOGGETTI --> CONTROINTERESSATI](#)

[SOGGETTI --> DESTINATARI DELL'ACCESSO](#)

[SOGGETTI --> DESTINATARI DELL'ACCESSO --> ANAS](#)

[SOGGETTI --> DESTINATARI DELL'ACCESSO --> CENTOSTAZIONI S.P.A.](#)

[SOGGETTI --> LEGITTIMATI AD ACCEDERE](#)

[SOGGETTI --> LEGITTIMATI AD ACCEDERE --> AFFITTUARIO](#)

[SOGGETTI --> LEGITTIMATI AD ACCEDERE --> ASSEGNATARI PEEP](#)

[SOGGETTI --> LEGITTIMATI AD ACCEDERE --> ASSOCIAZIONI CULTURALI](#)

[SOGGETTI --> LEGITTIMATI AD ACCEDERE --> ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI](#)

[SOGGETTI --> LEGITTIMATI AD ACCEDERE --> CONCESSIONE DEMANIALE](#)

[SOGGETTI --> LEGITTIMATI AD ACCEDERE --> CONDUTTORE DI IMMOBILI PUBBLICI](#)

[SOGGETTI --> LEGITTIMATI AD ACCEDERE --> ENTI LOCALI](#)

[SOGGETTI --> LEGITTIMATI AD ACCEDERE --> ESPROPRIATI/PROPRIETARI](#)

[SOGGETTI --> LEGITTIMATI AD ACCEDERE --> OCCUPANTE](#)

[SOGGETTI --> LEGITTIMATI AD ACCEDERE --> TITOLARI DI INTERESSI DIFFUSI](#)

[SOGGETTI --> LEGITTIMATI AD ACCEDERE --> USUFRUTTUARIO](#)

[TITOLO EDILIZIO](#)

[VERBALI](#)

PROCEDURA

TAR TOSCANA, SEZIONE II n.1543 del 16/10/2009 - Relatore: Pietro De Berardinis -
Presidente: Maurizio Nicolosi

Sintesi:

Dal principio di buon andamento della P.A. ex art. 97 Cost., nei suoi corollari dell'economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, si può ricavare, nell'ottica della leale collaborazione con il privato, l'esistenza di un potere discrezionale della P.A. di attivarsi affinché l'istruttoria che precede l'adozione dell'atto sia quanto più possibile completa e rappresentativa della realtà.

Estratto: «Venendo al merito del ricorso, osserva il Collegio che questo deve considerarsi fondato. Ed invero, ambedue i motivi in cui il ricorso si articola sono incentrati, in sostanza, sulla doglianza di illegittimità dell'operato della P.A., per avere questa preso a riferimento un elemento meramente formale, quale l'indicazione della superficie complessiva dell'intervento contenuta nella domanda di finanziamento, nonostante (come ricorda lo stesso decreto gravato) dal Q.T.E. presentato dalla ricorrente e su cui era stato apposto il prescritto visto regionale, risultasse una diversa e maggiore superficie complessiva. Ad avviso del Collegio, la doglianza è fondata, poiché, in presenza di un simile contrasto, la Regione avrebbe dovuto quantomeno verificare ulteriormente se la superficie complessiva indicata nella domanda corrispondeva o meno a quella effettiva. Il non averlo fatto concreta, con la carenza di istruttoria, sia la violazione delle disposizioni invocate dalla ricorrente (in particolare, dell'art. 5, comma 3, del d.m. 5 agosto 1994, dal quale è desumibile un principio di effettività nel possesso dei requisiti prescritti per beneficiare del contributo), sia l'eccesso di potere sotto i profili indicati nel gravame. Ciò, tanto più che dal principio di buon andamento della P.A. ex art. 97 Cost., nei suoi corollari dell'economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, si può ricavare, nell'ottica della leale collaborazione con il privato, l'esistenza di un potere discrezionale della P.A. di attivarsi affinché l'istruttoria che precede l'adozione dell'atto sia quanto più possibile completa e rappresentativa della realtà (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 24 ottobre 2007, n. 10478).»

TAR CAMPANIA, SEZIONE II SALERNO n.9587 del 25/06/2010 - Relatore: Francesco Gaudieri -
Presidente: Luigi Antonio Esposito

Sintesi:

L'attività amministrativa è, per definizione, un'attività funzionalizzata, in quanto persegue i fini determinati dalla legge, ed è retta da criteri di economicità, per cui non può prestarsi a fungere da sponda agli interessi del privato non coincidenti con il perseguimento dei fini di interesse generale.

Estratto: «4.- Parimenti deve respingersi il terzo motivo di ricorso con il quale il deducente contesta l'esistenza di un interesse pubblico, prospettato dall'amministrazione nell'atto impugnato, rimarcando lo sviamento della funzione. Contrariamente a quanto dedotto, l'obbligatorietà della conclusione del procedimento ex l. n. 241/90, imponeva l'assunzione di un atto espresso non più differibile in presenza di un atteggiamento non collaborativo

dell'istante rimasto inadempiente a fronte di ben due richieste. L'attività amministrativa è, per definizione, un'attività funzionalizzata, in quanto persegue i fini determinati dalla legge, ed è retta da criteri di economicità, non può prestarsi a fungere da sponda agli interessi del privato non coincidenti con il perseguimento dei fini di interesse generale. Poiché, nel ricorso in esame, non risultano adeguatamente rappresentati elementi utili a far emergere lo sviamento della funzione, la censura, peraltro appena abbozzata, deve essere reietta, atteso peraltro, che, per giurisprudenza costante, l'interesse pubblico può anche essere sinteticamente espresso e, nella specie, l'interesse al recupero dei valori ambientali della zona interessata dalle costruzioni abusive risulta non solo espresso bensì sufficientemente rappresentato.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI n.1242 del 28/02/2011 - Relatore: Maurizio Meschino -
Presidente: Giuseppe Severini

Sintesi:

La legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere apprezzata con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione, secondo il principio del tempus regit actum.

Estratto: «3. Il Collegio ritiene che l'appello è da accogliere secondo quanto di seguito esposto. 3.1. La data di emanazione del provvedimento comunale impugnato è quella della sua adozione (22 dicembre 2008), con l'applicazione della normativa di cui al d.lgs. n. 42 del 2004 vigente a tale data, poiché: 3.1.1. con giurisprudenza costante è stato affermato, da un lato, che la legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere apprezzata con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione, secondo il principio del tempus regit actum (Cons. Stato, VI, 3 settembre 2009, n. 5195; cfr. anche IV, 15 settembre 2006, n. 5381) e, dall'altro, che sussiste la differenza tra la "vigenza" di un provvedimento e la sua "efficacia": con il primo termine si fa riferimento alla dimensione di giuridica esistenza di un atto e alla sua idoneità, non necessariamente attuale, a produrre effetti fino a quando non sia rimosso dall'ordinamento; l'efficacia è, invece, la qualità predicabile dell'atto che produca, in concreto, effetti giuridici (i quali possono proiettarsi nel futuro o, retrospettivamente, rivolgersi al passato) (Cons. Stato, V, 7 gennaio 2009, n. 10); in questo quadro la comunicazione al destinatario di un atto recettizio, in quanto necessaria perché l'atto acquisti efficacia nei suoi confronti, si qualifica quale fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento stesso, ulteriore e distinta da quella della sua giuridica esistenza, che si perfeziona alla data della sua adozione con cui il procedimento si conclude; per cui, anche per il provvedimento recettizio, l'emanazione coincide con la sua formale adozione e, quindi, secondo i presupposti di fatto e di diritto in essere a quella data; 3.1.2. alla data del 22 dicembre 2008 la normativa di riferimento del d.lgs. n. 42 del 2004 era, per gli articoli 159, 146 e 167 che qui rilevano, quella risultante, rispettivamente, dall'art. 4-quinquies della legge n. 129 del 2008, dal comma 1, lett. s), del d.lgs. n. 63 del 2008, dall'art. 27 del d.lgs. n. 157 del 2006 e dal comma 1, lett. a), del citato d.lgs. n. 63 del 2008, recando tale normativa nel complesso: a) la vigenza del regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica fino al 31 dicembre 2008, con l'applicazione di quanto disposto dall'art. 146, commi 1, 2 e 4 (art. 159, commi 1 e 5), per il cui comma 4, in particolare: "Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in

sanatoria successivamente alla realizzazione, anche, parziale degli interventi”; b) essendo tali casi così elencati nell’art. 167, comma 4: “a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; b) per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica; c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.”.»

TAR CAMPANIA, SEZIONE VII NAPOLI n.3288 del 09/07/2012 - Relatore: Michelangelo Maria Liguori - Presidente: Alessandro Pagano

Sintesi:

L’esercizio del potere da parte di un organo amministrativo (e quindi anche l’esercizio del potere dei dirigenti riguardo alla gestione delle attività amministrative rimesse alla loro competenza, ivi comprese quelle di tipo ordinario ed attuativo) comprende in sé anche la possibilità, sussistendone la necessità, di operare modifiche di determinazioni in precedenza prese.

Estratto: «Con il secondo ed il terzo dei motivi di ricorso (che per la connessione tra essi sussistente possono essere esaminati congiuntamente), il C. lamenta poi che sarebbero stati violati i principi di economicità, efficacia e pubblicità dell’azione amministrativa, perché, senza idonea motivazione, sarebbe stato operato un radicale mutamento delle modalità di scelta dei beneficiari delle concessioni cimiteriali; e, peraltro, tanto sarebbe avvenuto una volta ormai concluso una sorta di “accordo” con esso ricorrente, conseguente all’avvenuta presentazione della domanda concessoria da parte sua. In ogni caso, secondo la prospettazione di parte ricorrente, il dirigente del IV Settore non avrebbe più potuto tornare su una questione ormai definita, una volta “consumato” il potere di cui era stato investito in forza della delibera n. 138/2006 della Giunta Comunale di Benevento. Anche tali censure non colgono nel segno e vanno perciò disattese. Invero, precisato che costituisce ius receptum che l’esercizio del potere da parte di un organo amministrativo (e quindi anche l’esercizio del potere dei dirigenti riguardo alla gestione delle attività amministrative rimesse alla loro competenza, ivi comprese quelle di tipo ordinario ed attuativo) comprende in sé anche la possibilità, sussistendone la necessità, di operare modifiche di determinazioni in precedenza prese, va evidenziato che, nel caso di specie, la determinazione di intervenire sulle modalità di assegnazione delle concessioni cimiteriali (passando da un criterio cronologico, legato all’ordine temporale di presentazione delle relative istanze, al sorteggio) è stata adottata il 7.12.2006, ovvero prima della data di inizio della presentazione delle domande concessorie (fissata all’11.12.2012), e che il relativo avviso, seppure pubblicato all’Albo Pretorio solo a partire dall’11.12.2006 (e quindi portato a conoscenza degli interessati con le medesime forme già utilizzate per il precedente avviso), aveva comunque avuto anteriormente diffusione, quanto al suo contenuto, a mezzo di organi di informazione (è stato, infatti, provato, senza contestazioni di sorta, che la notizia della modifica era stata riportata sul sito del quotidiano “Il Sannio” dall’8.12.2006, nonché diffusa dall’ASCOPEN, agenzia di stampa del Comune di Benevento, già dal 7.12.2006). Da tanto deriva che, oltre a doversi escludere che si fosse formato di un immodificabile “accordo”, avente ad oggetto le modalità di svolgimento del procedimento, tra l’ente territoriale ed il C. una volta che questi aveva

presentato la domanda di concessione cimiteriale (attesa, si ribadisce, la possibilità che il potere amministrativo possa essere esplicato nuovamente per tutelare aspetti di rilievo pubblicistico), comunque nel caso di specie neppure potrebbe ipotizzarsi il formarsi di un affidamento tutelabile del privato richiedente quanto ai criteri da applicare per l'assegnazione del beneficio, essendo stati, questi ultimi, già modificati prima della presentazione della relativa domanda. Peraltro, le ragioni che hanno condotto all'apportata modifica (riconducibili a timori circa il mantenimento dell'ordine pubblico, nonché al fine di evitare disagi per la cittadinanza, spinta dal criterio cronologico ad arrivare dinanzi agli uffici comunali con molto anticipo rispetto al momento fissato per la presentazione delle domande) devono dirsi logiche e condivisibili (oltre che fondate su riscontri e valutazioni successivi alla pubblicazione dell'Avviso dell'1.12.2006); il che porta a concludere che i sopravvenuti provvedimenti risultano immuni dai vizi dedotti.»

ACCESSO AGLI ATTI

TAR LAZIO, SEZIONE III TER ROMA n.6077 del 08/07/2011 - Relatore: Donatella Scala -
Presidente: Giuseppe Daniele

Sintesi:

Non solo l'attività puramente autoritativa, ma tutta l'attività funzionale alla cura di interessi pubblici è sottoposta all'obbligo di trasparenza e di conoscibilità da parte degli interessati, inclusi gli atti disciplinati dal diritto privato.

Sintesi:

Nella nozione di attività amministrativa cui agli artt. 22 e 23 legge 241/1990 correlano il diritto di accesso, deve comprendersi non solo quella di diritto amministrativo in senso stretto, ma anche quella di diritto privato posta in essere dai soggetti gestori di pubblici servizi che, pur non costituendo direttamente gestione del servizio stesso, sia collegata a quest'ultima da un nesso di strumentalità derivante anche, sul versante soggettivo, dall'intensa conformazione pubblicistica.

Estratto: «3. Nel merito il ricorso è infondato. Deve essere premesso che non solo l'attività puramente autoritativa, ma tutta l'attività funzionale alla cura di interessi pubblici è sottoposta all'obbligo di trasparenza e di conoscibilità da parte degli interessati, inclusi gli atti disciplinati dal diritto privato (Cons. St., A.P., 22.4.1999, n. 4) La linea interpretativa che ha inteso in senso estensivo ed evolutivo la portata della normativa in tema di trasparenza è stata, invero, confermata in via legislativa dalle modifiche apportate all'art. 23, l. n. 241 del 1990 dalla l. 3 agosto 1999, n. 265 e dalla l. n. 15 del 2005 che si è spinta fino ad iscrivere, agli effetti dell'assoggettamento alla disciplina dell'accesso, tra le P.A. anche i soggetti che svolgono attività di pubblico interesse. Ed invero, l'art. 22, lett. d), l. n. 241 del 1990 prevede che il documento di cui si chiede l'ostensione concerna attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale e, coerentemente, l'art. 22, lett. e) prevede che anche i soggetti di diritto privato rientrano tra i soggetti obbligati all'ostensione, peraltro, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario. Pertanto, nella nozione di attività amministrativa, cui gli artt. 22 e 23, l. n. 241 del 1990 correlano il diritto di accesso, deve

comprendersi non solo quella di diritto amministrativo in senso stretto, ma anche quella di diritto privato posta in essere dai soggetti gestori di pubblici servizi che, pur non costituendo direttamente gestione del servizio stesso, sia collegata a quest'ultima da un nesso di strumentalità derivante anche, sul versante soggettivo, dall'intensa conformazione pubblicistica. Sono, pertanto, estensibili anche alla società Autostrade per l'Italia resistente le regole dettate in tema di trasparenza della p.a. e di diritto di accesso ai relativi atti, che, come sopra osservato, si applicano a tutti i soggetti privati (in particolare concessionari di pubblici servizi o società ad azionariato pubblico), chiamati all'espletamento di compiti di interesse pubblico. Se, pertanto, la disciplina dettata dagli art. 22 e 23 l. n. 241 del 1990, non preclude in via di principio l'ostensione degli atti di natura privatistica della p.a., è pur sempre necessario che gli atti richiesti attengano all'attività teleologicamente collegata, anche in via indiretta, alla gestione del servizio e alla cura dell'interesse pubblico. Tanto chiarito, occorre ora analizzare l'ampia richiesta ostensiva che la ricorrente Associazione ha presentato, tra l'altro, alla società Autostrade per l'Italia. Come affermato ripetutamente dalla parte ricorrente, la medesima è convinta che alla società concessionaria della rete autostradale siano addebitati diversi inadempimenti in ordine ai blocchi autostradali verificatisi il 17 e 18 dicembre 2010, e, al fine di intraprendere le opportune azioni risarcitorie a ristoro dei disagi subiti nella fruizione del servizio autostradale da diversi automobilisti, ha improntato la richiesta di atti in modo da configurarla come una sorta di questionario che però si è tradotto, a tutti gli effetti, in uno strumento di controllo sull'attività della resistente società nella detta occasione. In altri termini, la richiesta di cui si tratta, più che finalizzata alla ostensione di atti di cui non è nemmeno certa l'esistenza, si atteggia, piuttosto quale indagine ispettiva nei confronti della attività posta in essere, o meno, dalla stessa Autostrade per l'Italia. È noto che le norme introdotte dalla legge 241 nel 1990, come successivamente integrate e modificate, consentono l'esercizio del c. d. «diritto di accesso», ovvero il diritto di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi, a tutti coloro che l'art. 22, legge in esame, definisce «interessati», ovvero a tutti i soggetti che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso; l'art. 24, comma 3, dispone, peraltro, in tema di esclusioni dal diritto di accesso, che non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni. Il successivo art. 25, secondo comma, prevede che la richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata, e deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento e che lo detiene stabilmente. Osserva il Collegio che, in applicazione del principio veicolato dal richiamato art. 24, comma 3, della legge n. 241 del 1990, l'istanza ostensiva non deve costituire uno strumento surrettizio di sindacato generalizzato sull'azione amministrativa, e deve riguardare documenti già formati ed in possesso dell'Amministrazione, non potendosi chiedere alla Amministrazione, a mezzo dell'accesso, l'elaborazione di documenti nuovi o stime sui diversi dati in suo possesso, né tale mezzo può essere inteso quale veicolo attraverso il quale l'amministrazione debba offrire giustificazioni in merito al proprio operato. Quanto al caso specifico, come osservato dalla difesa della società Autostrade per l'Italia, il controllo e la vigilanza sull'efficienza del servizio autostradale sono di stretta competenza degli organi amministrativi dell'Anas a ciò preposti. Sulla specifica questione appare illuminante la decisione della A.P. n. 1/2007 che ha chiarito come, seppure con l'entrata in vigore del c.d. codice del consumo (di cui al d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206) sia stato conferito alle associazioni di consumatori un compito di rilievo pubblicistico, concorrendo anche mediante interventi di tutela dei consumatori alla

concreta affermazione del principio di legalità nell'ampio e delicato settore del consumo, le stesse, peraltro, non possono assumersi quali titolari di una sorta di generale potere di vigilanza sulle vicende attinenti al consumo e, più in particolare ai servizi pubblici, correlati al consumo correlati, di talché non sussiste, ad esempio, una posizione giuridicamente tutelata dell'associazione stessa in ordine alla acquisizione di atti e documenti al fine di sindacare in maniera diretta, generalizzata ed indiscriminata lo svolgimento delle attività ed il livello di efficienza dei servizi pubblici ridetti (così già Cons. di Stato, Sez. VI, 10 febbraio 2006, n. 555). Pertanto, non potendo il diritto di accesso essere esteso nella sua latitudine espansiva sino al punto da trasformarsi in uno strumento di "ispezione popolare", volto alla verifica della legittimità e dell'efficienza dell'azione amministrativa, sotto il delineato profilo, la parte resistente non ha l'obbligo di assecondare la richiesta della ricorrente, più che di estrazione di copia di atti afferenti la gestione della rete autostradale, di conoscenza di quali attività siano state poste in essere o meno, ed è, dunque, legittimo il gravato diniego di accesso.»

TAR CAMPANIA, SEZIONE VI NAPOLI n.16802 del 15/05/2010 - Relatore: Roberta Cicchese -
Presidente: Renzo Conti

Sintesi:

La disciplina in materia di accesso non prevede più dopo le modifiche introdotte dalla legge 15/2005, ipotesi in cui, per ragioni di riservatezza l'accesso debba essere limitato alla sola visione senza la possibilità di estrazione di copia.

Estratto: «Ritenuto che la ragione di diniego opposta al rilascio di copia non appare conforme alla vigente disciplina in materia di accesso che non prevede più, dopo la modifiche introdotte dalla legge n. 15/2005, ipotesi in cui, per ragioni di riservatezza - neanche allegata nel caso in esame - l'accesso debba essere limitato alla sola visione senza la possibilità di estrazione di copia (cfr. T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. II, 03 agosto 2009 , n. 1157, T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 25 febbraio 2010 , n. 678, Consiglio Stato , sez. VI, 19 ottobre 2009 , n. 6393); Ricordato che l'attuale testo dell'art. 24, comma 7, della legge 241/09 dispone che " ... deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici";»

TAR CAMPANIA, SEZIONE VI NAPOLI n.1373 del 11/03/2010 - Relatore: Arcangelo
Monaciliuni - Presidente: Angelo Scafuri

Sintesi:

L'accoglimento della domanda di accesso non può essere condizionato da valutazioni circa la fondatezza della pretesa alla cui tutela l'acquisizione della documentazione è strumentale posto che, per costante giurisprudenza, il diritto di accesso è autonomo rispetto alla posizione giuridica posta a base della relativa istanza e prescinde da ogni valutazione circa la fondatezza della stessa.

Estratto: «3- Procedendo con la fase valutativa/decisionale, datosi preliminarmente atto della ritualità della proposta azione, osserva il Collegio come i soggetti ricorrenti vantino le

riferite posizioni qualificate che già di per sé stesse rendono inequivoca la ragione dell'attivazione dell'accesso, non teso ad un controllo generalizzato dell'azione amministrativa ma del corretto suo agire rispetto a dette posizioni; il che non consente di dubitare della titolarità, in capo ad essi, di quell'interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata alla documentazione alla quale è stato chiesto l'accesso, che l'art. 22 l. n. 241/90, anche nel nuovo testo conseguente alle modifiche operate dalla l. n. 15/05 e coerentemente a quanto statuito dall'art. 2 d.P.R. n. 352/92 (che richiede un "interesse personale e concreto"), prevede quale presupposti per la legittimazione all'azione e l'accoglimento della relativa domanda. E ciò è sufficiente alla bisogna, senza necessità dunque di indagare la portata dell'art. 10 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al d.l.vo n. 267 del 2000, che reca il "Diritto di accesso e di informazione" a "tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale", assicurando "a tutti i cittadini" il diritto di accedervi, fatta sola eccezione "di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese". 4- Di poi, va precisato che l'istanza non può essere ritenuta generica, posto che gli atti cui si chiede di accedere, ancorché necessariamente indeterminati, sono quelli formati in relazione "alla concessione demaniale rilasciata al medesimo Comune nel 2009"; il che perimetra la domanda e la rende ammissibile. 5- E va ancora chiarito che l'accoglimento della domanda di accesso non può essere condizionato da valutazioni circa la fondatezza della pretesa alla cui tutela l'acquisizione della documentazione è strumentale posto che, per costante giurisprudenza, il diritto di accesso è autonomo rispetto alla posizione giuridica posta a base della relativa istanza e prescinde da ogni valutazione circa la fondatezza della stessa (cfr., da ultimo, Tar Campania, sezione quinta, sentenze n. 9521 e ss. del 23 dicembre 2009 e la restante giurisprudenza ivi richiamata). 6- Ciò detto -in assenza di indicazione di motivi ostativi specifici (nel caso rispetto a parte della documentazione richiesta), non contenuti in seno all'atto recante il diniego, né indicati in questa sede- non è dato al Collegio rinvenire ragioni che possano validamente frapporsi all'accesso alla documentazione richiesta dalla parte attrice; e da essa richiesta, come espressamente posto in luce, al fine di opporsi, in sede giudiziaria, ai "dinieghi di rinnovo" delle concessioni, ossia al fine di curare e difendere i propri interessi giuridici: fine tutelato espressamente, con norma di chiusura, dall'art. 24, settimo comma, della l. 241 del 1990, che individua come unico limite, qui non dato, i documenti contenenti dati sensibili e giudiziari (Cons. di Stato, sezione quarta, 13 gennaio 2010, n. 53 e 21 ottobre 2008, n. 5144).»

TAR CAMPANIA, SEZIONE II SALERNO n.2469 del 21/05/2009 - Relatore: Francesco Mele -
Presidente: Luigi Antonio Esposito

Sintesi:

Ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 241/1990 il diritto di accesso è il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi.

Estratto: «Ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 241/1990 il diritto di accesso è il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi. Esso spetta,

così specificandosi la qualificazione di persona "interessata" a "tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso". Trattasi di un principio generale dell'attività amministrativa, in relazione alle perseguite e rilevanti finalità di interesse pubblico concretatesi in particolare nella esigenza di garantire la partecipazione del cittadino alla suddetta attività e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza. La portata generale e fondamentale del principio rende il diritto di accesso posizione giuridico-soggettiva dai contenuti tendenzialmente ampi, considerato che "tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6 (art. 22, comma 3, l. n. 241/1990). Di poi, le ipotesi normative di esclusione dal diritto di accesso trovano un importante limite generale nella previsione dell'ultimo comma del richiamato articolo 24, secondo il quale "Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'art. 60 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale". L'ampia portata del diritto di accesso si disvela, infine, sia in relazione alle modalità di esercizio dello stesso (esso, ex art. 25, comma 1, si esercita ordinariamente mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi) sia in relazione ai poteri della p.a. (il rifiuto, il differimento e la limitazione del diritto di accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'art. 24 e devono essere motivati, precisandosi pure che l'accesso non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento). Tanto premesso e passando all'esame della fattispecie oggetto del presente giudizio, rileva il Tribunale che i ricorrenti sono certamente titolari del diritto di accesso agli atti indicati nella richiesta del 20-10-2008. Invero, essi risultano acquirenti dello spiazzo per cui è causa giusta atto di compravendita per notar Fasano di Napoli del 27-6-2007. Il Comune di Rutino, peraltro, assume di averne acquistato la proprietà in epoca precedente in virtù di procedura espropriativa. E' certamente interesse e diritto dei sigg.ri Abbate e Luce accedere agli atti della procedura espropriativa invocata dal Comune, al fine di verificarne la effettiva esistenza nonché l'avvenuta ablazione del diritto dominicale ad essi trasferito con il richiamato atto notarile.»

TAR CAMPANIA, SEZIONE II SALERNO n.1506 del 21/04/2009 - Relatore: Francesco Gaudieri -
Presidente: Luigi Antonio Esposito

Sintesi:

L'istituto dell'accesso trova applicazione nei confronti di ogni tipologia di attività della Pubblica Amministrazione.

Sintesi:

La disciplina generale sull'accesso consente alla P.A. di valutare quale degli interessi in conflitto debba prevalere, anche in considerazione degli interessi pubblici e dei controinteressati, sulla base di criteri sufficientemente elastici, sanciti da leggi e dai regolamenti.

Estratto: «1.a.- La giurisprudenza formatasi in subiecta materia ha chiarito, in termini generali, che l'istituto dell'accesso trova applicazione nei confronti di ogni tipologia di attività della Pubblica Amministrazione, come si evince dal testo e dalla ratio dell'art. 22 della l. n. 241/90 che ha disciplinato il diritto di accesso ai documenti amministrativi, "al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale" ed ha dato attuazione all'art. 97 della Costituzione per il quale la legge assicura "il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione". Mediante la disciplina dell'accesso, il Legislatore ha permesso una più diffusa conoscenza dei processi decisionali ed ha favorito la partecipazione ed il controllo degli amministrati sui comportamenti dei soggetti che agiscono per l'Amministrazione, che sono, pertanto, stimolati a comportarsi responsabilmente, con il conseguente svolgimento di una attività controllabile e, quindi, qualitativamente migliore. La disciplina generale sull'accesso, pertanto, consente, caso per caso, all'Amministrazione (e, nel caso di controversia, al giudice amministrativo) di valutare quale degli interessi in conflitto debba prevalere, anche in considerazione degli interessi pubblici e dei controinteressati, sulla base di criteri sufficientemente elastici, sanciti da leggi e dai regolamenti. Con riferimento, invece, al bilanciamento tra il diritto di accesso degli interessati ed il diritto alla riservatezza dei terzi, occorre sottolineare che esso non è stato riservato alla potestà regolamentare o alla discrezionalità delle singole amministrazioni, ma è stato compiuto direttamente dalla legge che, nel prevedere la tutela della riservatezza dei terzi, ha fatto salvo il diritto degli interessati alla visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici.»

ABUSI EDILIZI

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI n.547 del 29/01/2013 - Relatore: Claudio Contessa -
Presidente: Luigi Maruotti

Sintesi:

Non è possibile l'ostensione degli atti finalizzati all'accertamento e alla repressione dei presunti abusi edilizi se tali atti sono stati delegati dall'Autorità Giudiziaria.

Sintesi:

Non è possibile l'ostensione degli atti finalizzati all'accertamento e alla repressione dei presunti abusi edilizi se tali atti coincidono con le notizie criminis poste in essere dagli organi comunali nell'esercizio di funzioni di polizia giudiziaria ad essi specificamente attribuite dall'ordinamento.

Sintesi:

Non sussistono impedimenti ad ammettere l'esercizio del diritto di accesso sugli atti finalizzati all'accertamento e alla repressione dei presunti abusi edilizi, purché questi costituiscano atti di indagine e accertamento (se del caso, tradottisi in denunce all'A.G.) non compiuti nell'esercizio di funzioni di P.G., bensì nell'esercizio delle proprie istituzionali funzioni amministrative.

Estratto: «2.1. Da quanto esposto in narrativa emerge che la signora B. fosse portatrice di una posizione giuridica soggettiva idonea a legittimare la proposizione del ricorso per l'accesso. In particolare, come esposto in narrativa e chiarito in atti, l'odierna appellante è proprietaria di un appartamento – e delle relative pertinenze – sul quale, nel corso degli anni, sono stati effettuati interventi di manutenzione in relazione ai quali risulta che il Comune di Napoli abbia avviato un procedimento finalizzato alla verifica di presunti abusi edilizi ivi commessi. Conseguentemente, l'odierna appellante vanta un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata, ad accedere agli atti del procedimento avviato dall'amministrazione comunale. Al riguardo i primi Giudici hanno correttamente richiamato il principio secondo cui non ogni denuncia di reato presentata dalla pubblica amministrazione all'autorità giudiziaria costituisce atto coperto da segreto istruttorio penale e come tale sottratta all'accesso, in quanto, se la denuncia è presentata dalla pubblica amministrazione nell'esercizio delle proprie istituzionali funzioni amministrative, non si ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 329, c.p.p.; tuttavia se la pubblica amministrazione che trasmette all'autorità giudiziaria una notizia di reato non lo fa nell'esercizio della propria istituzionale attività amministrativa, ma nell'esercizio di funzioni di polizia giudiziaria specificamente attribuite dall'ordinamento, si è in presenza di atti di indagine compiuti dalla polizia giudiziaria, che, come tali, sono soggetti a segreto istruttorio ai sensi dell'art. 329 c.p.p. e conseguentemente sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 24, l. n. 241 del 1990 (in tal senso: Cons. Stato, VI, 9 dicembre 2008, n. 6117). Ebbene, nei suoi scritti difensivi (il cui contenuto è stato sostanzialmente condiviso dai primi Giudici) il Comune di Napoli si è limitato a dichiarare che gli ulteriori accertamenti (sic) sono stati compiuti nell'espletamento di compiti delegati dall'Autorità giudiziaria. Da quanto rilevato dal Comune non è dato comprendere se gli atti finalizzati all'accertamento e alla repressione dei presunti abusi edilizi posti in essere nella proprietà dell'appellante: a) siano stati delegati dall'A.G. (nel qual caso l'ostensione non sarebbe possibile); b) coincidano con le notizie criminis poste in essere dagli organi comunali nell'esercizio di funzioni di polizia giudiziaria ad essi specificamente attribuite dall'ordinamento (nel qual caso parimenti l'ostensione non sarebbe possibile), ovvero c) costituiscano atti di indagine e accertamento (se del caso, tradottisi in denunce all'A.G.) non compiuti nell'esercizio di funzioni di P.G., bensì nell'esercizio delle proprie istituzionali funzioni amministrative (nel qual caso, non sussistono impedimenti ad ammettere l'esercizio del diritto di accesso su tali atti).»

ACCESSO AMBIENTALE

TAR CAMPANIA, SEZIONE II SALERNO n.2354 del 25/03/2010 - Relatore: Giovanni Sabato -
Presidente: Luigi Antonio Esposito

Sintesi:

L'accesso ambientale di cui all'art. 2 del d.lgs. 19 agosto 2005 n. 195 riguarda ogni notizia attinente alle condizioni dei luoghi ai quali si riferisce la richiesta, superandosi così quel limite all'ostensione dei documenti amministrativi normalmente individuato nella duplice necessità dell'indicazione specifica degli atti che si intendono conoscere e della disponibilità di essi da parte dell'amministrazione (che non può essere costretta, secondo la comune lettura dell'istituto generale, ad attività di ricerca o di elaborazione).

Sintesi:

In materia di accesso ambientale non solo non è necessaria la puntuale indicazione degli atti richiesti, ma risulta sufficiente una generica richiesta di informazioni sulle condizioni di un determinato contesto ambientale (che deve, evidentemente, essere specificato) per costituire in capo all'amministrazione l'obbligo di acquisire tutte le notizie relative allo stato della conservazione e della salubrità dei luoghi interessati dall'istanza, ad elaborare e a comunicarle al richiedente.

Sintesi:

In tema di accesso ambientale, la presenza del vincolo ambientale rende del tutto superflua l'altrimenti necessaria verifica circa l'effettiva incidenza dell'opera sui valori ambientali.

Estratto: «Nemmeno può derogarsi a tale indefettibile presupposto di fatto sulla base della circostanza, pure valorizzata in ricorso, della presenza sul sito di vincolo diretto ed indiretto, con la conseguente pretesa riconfigurazione della vicenda secondo le caratteristiche del cosiddetto accesso ambientale, disciplinato dall'art. 2 del d.lgs. 19 agosto 2005 n. 195. [omissis]La norma, che ha trasfuso la formula dell'art. 3 d.lg. n. 39 del 1997, è interpretata da recente giurisprudenza (T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 27 ottobre 2007, n. 1870) nel senso che essa ha ammesso i richiedenti alle "informazioni relative all'ambiente" e, cioè, ad ogni notizia attinente alle condizioni dei luoghi ai quali si riferisce la richiesta, superando, così, quel limite all'ostensione dei documenti amministrativi normalmente individuato nella duplice necessità dell'indicazione specifica degli atti che si intendono conoscere e della disponibilità di essi da parte dell'amministrazione (che non può essere costretta, secondo la comune lettura dell'istituto generale, ad attività di ricerca o di elaborazione). Ne consegue che, in materia di accesso ambientale, non solo non è necessaria la puntuale indicazione degli atti richiesti, ma risulta sufficiente una generica richiesta di informazioni sulle condizioni di un determinato contesto ambientale (che deve, evidentemente, essere specificato) per costituire in capo all'amministrazione l'obbligo di acquisire tutte le notizie relative allo stato della conservazione e della salubrità dei luoghi interessati dall'istanza, ad elaborare e a comunicarle al richiedente (C.Stato, sez. IV 7 settembre 2004 n. 5795). Per giunta, la presenza del vincolo ambientale rende del tutto superflua l'altrimenti necessaria verifica circa l'effettiva incidenza dell'opera sui valori ambientali. Orbene, la suddetta previsione di legge, che pure indulge ad una definizione del concetto di informazione ambientale in termini non tassativi e tipizzanti, non trova applicazione nel caso di specie, in quanto l'interesse ambientale affermato dal ricorrente deve ritenersi già soddisfatto dalla previa ostensione della autorizzazione paesaggistica provvisoria ex art. 159 del D.Lgs. 42/2004, residuando pertanto profili di interesse, astrattamente idonei a sorreggere l'ulteriore istanza estensiva, estranei a quello ambientale, con la conseguente soggezione a quei limiti di azionabilità della pretesa sopra evidenziati e che nel caso di specie risultano disattesi.»

ART. 43 DPR 327/2001

TAR SICILIA, SEZIONE II CATANIA n.600 del 26/03/2009 - Relatore: Alba Paola Puliatti -

Presidente: Filippo Giamportone

Sintesi:

Gli atti della procedura espropriativa e del procedimento di acquisizione della proprietà ex art. 43 del D.P.R. n. 327/2001 non rientrano tra quelli per i quali è escluso, in via generale, l'accesso, ai sensi dell'art. 24 della L. 241/90; ne consegue che è illegittimo il silenzio-rifiuto della P.A ad istanza di accesso agli atti di tali procedimenti.

Estratto: «Il ricorso merita accoglimento. L'istanza di accesso deve essere esitata con provvedimento motivato dall'Amministrazione depositaria degli atti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento, così come dispongono l' art. 25, comma 4, della l. 241/1990, l'art. 6, comma 4, e l' art. 9 del D.P.R.12.4.2006, n. 184.Pertanto, è illegittimo il silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate sull'istanza che la ricorrente ha rivolto con racc. a/r del 17.12.2008, ricevuta il 22/23.12.2008 e il 7.1.2009, non esitata alla data di notifica del ricorso in esame, avvenuta il 9 febbraio 2009. Poiché gli atti della procedura espropriativa e del procedimento di acquisizione della proprietà ex art. 43 del D.P.R. n. 327/2001 non rientrano tra quelli per i quali è escluso, in via generale, l'accesso, ai sensi dell'art. 24 della l. 241/90, va dichiarata l'illegittimità del silenzio-rifiuto impugnato, e contestualmente, va dichiarato l'obbligo delle Amministrazioni intimate di consentire alla ricorrente l'accesso agli atti e documenti di cui trattasi, genericamente richiesti con l'istanza di accesso, e meglio specificati in ricorso.»

ATTI DI PIANIFICAZIONE

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.4838 del 31/07/2009 - Relatore: Armando Pozzi -
Presidente: Luigi Maruotti

Sintesi:

La legge 241/1990 esclude dall'ambito di applicazione della normativa sul diritto d'accesso anche quelle attività dell'amministrazione rivolte all'adozione ed all'approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica: ciò non perché questi procedimenti siano sottratti alla trasparenza e alla conoscenza dei cittadini e non sia possibile nei loro confronti alcun tipo di accesso, bensì perché trovano applicazione le norme speciali dettate dalla legge 1150/1942.

Estratto: «1 – Preliminarmente, per un duplice ordine di ragioni, va dichiarato inammissibile il secondo motivo d'appello, con cui si chiede la declaratoria di "inefficacia" del piano di governo del territorio.In primo luogo, la censura non è stata proposta in primo grado, come pur rilevato dall'appellante.In secondo luogo, l'azione per l'esercizio del diritto d'accesso ha natura strumentale e non sostanziale e con essa non possono dedursi ipotetici profili di invalidità degli atti di cui si chiede di acquisire conoscenza con lo speciale procedimento previsto dalla legge n. 241 del 1990.2 – Ciò premesso, il primo motivo è infondato.Oggetto della pretesa d'accesso sono gli atti del procedimento di adozione dello strumento urbanistico denominato 'piano di governo del territorio'.Il Tribunale amministrativo ha correttamente osservato che per tali procedimenti si applica l'art. 24, comma 1, lettera c), della legge n. 241 del 1990, per il quale "il diritto di accesso è escluso..... nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi,

amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione”.La legge generale sul procedimento amministrativo esclude espressamente, pertanto, dal suo ambito di applicazione quelle attività dell’amministrazione rivolte anche alla adozione ed alla approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica; ciò, come giustamente osservato dalla sentenza appellata, non perché quei procedimento siano sottratti alla trasparenza e alla conoscenza dei cittadini e non sia possibile nei loro confronti alcun tipo di accesso, ma solo perché la trasparenza degli atti volti all’emanazione del piano – che era possibile già prima della legge 241 del 1990 - continua ad essere disciplinata dalle norme speciali che la regolavano e che prevalgono pertanto su quelle generali, secondo il criterio risolvente di antinomie normative appunto della specialità.³ - Le norme speciali si rinvengono, in particolare, nell’art. 9 della legge urbanistica n. 1150 del 1942, il cui primo comma dispone che “il progetto di piano regolatore generale del Comune deve essere depositato nella Segreteria comunale per la durata di 30 giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prendere visione. L’effettuato deposito è reso noto al pubblico nei modi che saranno stabiliti nel regolamento di esecuzione della presente legge”. I principi posti a base delle disposizioni della legge statale sono stati ribaditi dalla legislazione regionale. Infatti, l’art. 13, comma 4, della legge della Regione Lombardia n. 12 del 2005 dispone che “entro novanta giorni dall’adozione, gli atti di PGT sono depositati, a pena di inefficacia degli stessi, nella segreteria comunale per un periodo continuativo di trenta giorni, ai fini della presentazione di osservazioni nei successivi trenta giorni. Del deposito degli atti è fatta, a cura del comune, pubblicità sul Bollettino ufficiale della Regione e su almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale”.»

Sintesi:

Gli atti dei procedimenti amministrativi generali volti all’approvazione degli strumenti di piano sono accessibili agli interessati nelle particolari forme del deposito al pubblico del progetto di piano con i relativi elaborati, della pubblicazione dell’avvenuto deposito, della visione dello stesso da parte di ogni soggetto interessato (art. 9 legge 1150/1942), anche se deve escludersi il diritto di effettuare copia dei documenti che compongono il piano in corso di approvazione.

Estratto: «4 - Gli atti dei procedimenti amministrativi generali volti all’approvazione degli strumenti di piano, pertanto, sono accessibili – secondo le concorrenti previsioni normative di fonte statale e regionale - agli interessati nelle particolari forme del deposito al pubblico del progetto di piano con i relativi elaborati, della pubblicazione dell’avvenuto deposito, della visione dello stesso da parte di ogni soggetto interessato. Non è previsto, pertanto, un diritto di effettuare copia dei documenti che compongono il piano in corso di approvazione. La mancata previsione nella legislazione urbanistica del “diritto degli interessati” non solo “di prendere visione”, ma anche “di estrarre copia di documenti amministrativi “ (art. 22, comma 1, legge n. 241 del 1990), non può ritenersi in contrasto con i principi di trasparenza e di partecipazione, sottesi alla legge generale sul procedimento amministrativo.⁵ - A tale proposito, il TAR ha osservato come la mancata previsione di un diritto (rectius: facoltà) di copia non comporta che la particolare forma di accesso di cui alla legge n. 1150 del 1942, nonché di quella regionale, rappresenti un riconoscimento di diritto partecipativo e conoscitivo di rango e portata inferiore rispetto all’accesso di cui alla legge n. 241 del 1990, con la conseguenza (invocata dall’appellante) che le norme urbanistiche

andrebbero integrate con quelle della stessa legge del 1990 per garantire la conformità della procedura di pubblicazione degli strumenti di piano alle regole generali in tema di trasparenza dell'azione amministrativa, come afferma, in sintesi, l'appellante con il primo motivo d'appello. In realtà, come ha correttamente osservato il Giudice di primo grado, la procedura di pubblicazione degli strumenti di piano di cui alla legge n. 1150 del 1942, se da un lato attribuisce al cittadino qualcosa in meno rispetto all'accesso di cui alla l. 241 del 1990 (in particolare, il diritto di copia), dall'altro garantisce qualcosa in più rispetto alla procedura prevista dalla legge generale sul procedimento amministrativo, in quanto prevede una procedura più garantita ed articolata, che passa anche attraverso la pubblicazione sugli strumenti di conoscenza legale ammessi dal nostro ordinamento. La disciplina dell'accesso agli strumenti di piano, quindi, è modellata sulle particolarità di tali procedure amministrative, che - proprio perché interessano potenzialmente un numero indeterminato di soggetti che sono titolari di situazioni soggettive che l'amministrazione deve regolare in modo uniforme con efficacia generale - suggeriscono di prevedere per esse forme di conoscenza legale, mentre escludono che il diritto alla visione degli atti sia accompagnato dal diritto all'estrazione di copia.⁶ - Va aggiunto che la ragione per cui la stessa legge generale n. 241 ha escluso dal proprio ambito i procedimenti di pianificazione generale, compresi quelli in materia urbanistica, sta nel fatto che, trattandosi di procedimenti con destinatari non determinati e astrattamente illimitati, finalizzati ad incidere su intere collettività, per essi non può ammettersi un diritto di estrazione di copia che rischierebbe, attesa la potenziale moltitudine di richiedenti, di vanificare il correlato e paritario principio costituzionale di buon andamento, nei suoi contenuti precettivi dell'azione amministrativa di economicità, celerità ed efficacia. E d'altra parte, questa apparente minor tutela del privato trova ampia compensazione nella riportata norma regionale che ricollega alla mancata pubblicazione per un termine minimo di natura dilatoria la sanzione diretta dell'inefficacia degli atti propedeutici e preparatori della pianificazione urbanistica.»

Sintesi:

La ragione per cui gli interessati possono prendere visione ex art. 9 legge 1150/1942 ma non estrarre copia dei documenti che compongono il piano urbanistico in corso di approvazione sta nel fatto che detto procedimento riguarda destinatari non determinati e astrattamente illimitati: ciò significa infatti che, se si ammettesse la facoltà di estrarre copia, si rischierebbe di vanificare il principio costituzionale di buon andamento dell'azione amministrativa.

Estratto: «4 - Gli atti dei procedimenti amministrativi generali volti all'approvazione degli strumenti di piano, pertanto, sono accessibili – secondo le concorrenti previsioni normative di fonte statale e regionale - agli interessati nelle particolari forme del deposito al pubblico del progetto di piano con i relativi elaborati, della pubblicazione dell'avvenuto deposito, della visione dello stesso da parte di ogni soggetto interessato. Non è previsto, pertanto, un diritto di effettuare copia dei documenti che compongono il piano in corso di approvazione. La mancata previsione nella legislazione urbanistica del "diritto degli interessati" non solo "di prendere visione", ma anche "di estrarre copia di documenti amministrativi" (art. 22, comma 1, legge n. 241 del 1990), non può ritenersi in contrasto con i principi di trasparenza e di partecipazione, sottesi alla legge generale sul procedimento amministrativo.⁵ - A tale proposito, il TAR ha osservato come la mancata previsione di un